

cosa, ed è che mi pare che l'accusa sia stata anzi a me personale, poichè personalmente a me apparteneva quel corpo a cui il deputato Angius ha fatto allusione; io era capo dello stato maggiore della quarta divisione a cui s'indirizzava l'accusa dell'onorevole deputato Angius, quando asseriva che la presa di Peschiera fosse dovuta all'uno piuttosto che all'altro, soggiungendo che le ricompense erano state distribuite a capriccio, e non ad un generale che mi rincesce di nominare, non essendo il nome necessario.

**ANGIUS.** La prudenza è tarda.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Dunque, dicendo l'onorevole preopinante che un tale aveva tutto il merito e non era stato ricompensato, si veniva a fare un'accusa alla quale anche io prendeva parte. Del resto poi, devo dire realmente, e massime riguardo all'uffiziale dei sigari, che però ha avuto tanti applausi, che è vero che un ufficiale soleva portare dei sigari sopra di sè, che è verissimo che quest'uffiziale ha avuto la medaglia, ed aggiungerò anzi che ho suggerito io stesso di dare questa medaglia a quel militare, e me ne vanto, perchè quell'uffiziale è uno dei più generosi che vestano il nostro uniforme, e che aveva 60,000 fr. di rendita. Lasciò tutti gli agi, lasciò una madre che gli era molto affezionata, ed in tutte le circostanze, anche le più difficili, io l'ho sempre veduto distinguersi col massimo coraggio, e lo conobbi come molto portato per la causa italiana (*Applausi dalle tribune*).

**ANGIUS.** Non ho inteso di accusare l'onorevole generale La Marmora; sa bene il signor ministro che ieri, quando ho cominciato a parlare, ho sostenuto tutti i suoi articoli di legge, che gli ho dato ancora una lode, dicendo che egli, tra tanti disperanti, non aveva sperato di uscire dal pessimo stato in cui . . . . (*Disapprovazione*).

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Quando si tratta di cose militari, è meglio, come già dissi, e come ne rinnovo la preghiera alla Camera, discuterne in segreto, perchè nascono sempre degli inconvenienti. Quando un deputato ha qualche lagnanza da fare su questioni militari, vi sono dei consigli di guerra, e se non piace a lui rivolgersi a questo, dimandi una Commissione; altrimenti, parlando di queste cose senza prova, accadrà sovente che s'insulterà gli altri senza ragione e senza prove. (*Gazz. P.*)

#### VERIFICAZIONE DI POTERI

**IL PRESIDENTE.** Il relatore del V ufficio ha facoltà di parlare.

**PELLEGRINO** relatore del V ufficio. Il collegio di Santhià contava 534 elettori iscritti, dei quali però soli 71 trovavansi presenti alla convocazione del 31 ottobre ora trascorso. Stabilitosi l'ufficio definitivo e procedutosi allo squittinio, settanta voti si accordavano al signor Costantino Reta, ed il signor conte Sapellani otteneva l'altro voto.

Ma non essendovi la maggioranza prescritta dalla legge, poichè il signor Reta, anche colla quasi totalità dei voti degli elettori presenti, non aveva il terzo dei voti degli elettori iscritti; convocavasi conseguentemente il collegio nel giorno successivo, 1.º corrente novembre, e comparsi 72 elettori, 3 soli voti ebbe il conte Sapellani, e gli altri 69 li ebbe il signor Costantino Reta, che il collegio pronunciava per suo deputato.

Le formalità volute dalla legge elettorale furono rigorosamente osservate, talchè nulla avrebbe ostato alla conferma di tale elezione, se ostacolo non frapponessa la qualità dell'impiego di cui il signor Costantino Reta è investito.

Essendo egli corriere effettivo della regia posta, sorse tosto la difficoltà nel seno del V ufficio, che ho l'onore di rappresentare, che alla validità dell'elezione ostasse l'art. 98, § 4 della legge elettorale, il quale esclude dalla deputazione gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo, che esercitano un impiego di grado inferiore a quello di intendente generale.

Non tralasciava l'ufficio di procurarsi li voluti documenti onde deliberare con cognizione di causa, e venne a risultare che, a tenore dell'art. 140 del regolamento annesso al regio editto 30 marzo 1836, li corrieri vengono nominati sulla proposizione del direttore generale delle regie poste, coll'approvazione del sovrintendente generale.

Risultò poi dall'atto di sottomissione del 27 agosto 1845 pel servizio delle malle corriere, trasporto dei viaggiatori, merci e danaro, cioè all'art. 8, essere concesso al corpo dei corrieri un utile del 25 per 0/0 sovra il prodotto dei posti dei viaggiatori, coll'obbligazione però ai corrieri di mantenere a loro spesa le vetture; consta dall'art. 11 essere esclusivamente commesso al corpo dei corrieri il prodotto pel trasporto del danaro e delle merci a loro rischio. Si legge finalmente all'art. 15 che l'amministrazione delle regie poste avrebbe continuato a corrispondere, per la spesa dei viaggi, lire 6 25 per cadauna posta di andata e ritorno, cioè:

Per 3 cavalli . . . . .	L. 3 75
Pel quarto cavallo . . . . .	» 1 »
Pella mancia al postiglione . . . . .	» 1 »
Per beneficio al corriere . . . . .	» » 50
TOTALE . . . . .	L. 6 25

Erano 15 li votanti: uno, qual superiore al candidato, si astenne per delicatezza, 9 furono per l'esclusione, 5 pella conferma.

A fronte di simili risultamenti, la maggioranza dell'ufficio, composto dei due terzi circa dei membri dell'ufficio, ebbe per positivo ed incontrastabile che un corriere dovrebbe riguardarsi quale impiegato dell'ordine amministrativo, sia avuto riguardo al modo con cui viene eletto, sia perchè fa parte integrante dell'impiegato dell'amministrazione delle regie poste.

Similmente riconobbe la maggioranza della Commissione che un corriere era un impiegato stipendiato, poichè seppure non vuolsi calcolare stipendio il quarto che si percepisce sul prodotto dei posti dei viaggiatori, dovea come tale qualificare la concessione loro accordata di ricevere esclusivamente il prodotto del trasporto del danaro e delle merci; e più ancora, li cent. 50 per ogni posta, che loro viene corrisposto dall'amministrazione, ossia dal Governo; locchè, siccome giornalmente in andata e ritorno viaggiano le malle corriere pelli quattro stradali da Torino a Ginevra, Alessandria e Cuneo, importa niente meno che una retribuzione fissa e certa pressochè di lire 4 per cadauno e per cadun giorno tra li 26 corrieri.

La minorità però dell'ufficio opinava che simili riflessi non fossero da tanto per credere applicabile il precitato articolo 98, § 4 della legge elettorale, poichè sebbene la qualità di corriere fosse di per sè un impiego, non si avesse tuttavia uno stipendio, ed uno stipendio fisso dal Governo; e che per contro, ogni lucro fosse dipendente da una specie di contratto di impresa stipulato dal corpo dei corrieri col Governo, il quale contratto, oltre ad essere aleatorio ed anche oneroso quando il prodotto del trasporto dei viaggiatori, del danaro e delle merci, unito anche al beneficio dei 50 cente-